



## *Tribunale di Ferrara*

*tel. segreteria n. 0532209551 – fax n. 0532248529*

*e-mail [segr.tribunale.ferrara@giustizia.it](mailto:segr.tribunale.ferrara@giustizia.it)*

*pec: [prot.tribunale.ferrara@giustiziacerit.it](mailto:prot.tribunale.ferrara@giustiziacerit.it)*

Ferrara, 18 MAG 2022

Prot. n. 880

Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione generale per gli affari interni  
[prot.dag@giustiziacerit.it](mailto:prot.dag@giustiziacerit.it)

Al Presidente della  
Corte di Appello  
Bologna  
[ca.bologna@giustizia.it](mailto:ca.bologna@giustizia.it)

Al Presidente dell'Ordine degli  
Avvocati di  
Ferrara  
[segreteria@ordineavvocati-ferrara.191.it](mailto:segreteria@ordineavvocati-ferrara.191.it)

**Oggetto:** Convenzioni stipulate dal Tribunale di Ferrara per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 28/8/2000 n.274, dell'art. 2 del D.M. 26/03/2001 art. 33 L. n.120 del 29/7/2010 e art. 186 D.Lgs. 285/1992.

Si trasmette in allegato il rinnovo della convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità Coop. Sociale Il Timoniere (prov. 48/2022).

*Il Presidente*  
*Stefano Scati*

PROVV. 48/22

## TRIBUNALE DI FERRARA

RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 del D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.33 LEGGE 120 DEL LUGLIO 2010 E ART. 186 DEL D.LGS.285/1992

### Premesso che:

- in data 15 Maggio 2019 il Tribunale di Ferrara e Cooperativa Sociale Il Timoniere a r.l. stipulavano una convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000 n. 274, dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, art.33 legge 120 del luglio 2010 e art. 186 del d.lgs.285/1992;
- tale convenzione è stata sottoscritta per consentire, a norma dell'art.54 del D.lvo 28 agosto 2000 n.274 e in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell'art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L.30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n.49, l'applicazione da parte del giudice di pace e del giudice monocratico della pena del lavoro di pubblica utilità, su richiesta dell'imputato, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;
- Atteso che l'art. 186, comma 9 bis, del Codice della Strada e l'art. 187, comma 8 bis, del Codice della Strada, come modificati dall'art 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze."
- Visto l'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Considerato che tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto: - porta un'immediata utilità alla collettività, - dimostra come il responsabile del reato non solo venga effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società, - è conveniente per lo stesso condannato che a fronte della trasgressione commessa può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;
- Considerato che l'Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo:

**considerato che**

la convenzione stipulata ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e scadrà in data 19 Maggio 2022;

### **Si conviene e si stipula quanto segue**

il rinnovo della seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Stefano Scati, Presidente del Tribunale di Ferrara, giusta la delega di cui in premessa e Cooperativa Sociale Il Timoniere a r.l., nella persona del legale rappresentante dottor Mauro Orioli nato ad Adria (Ro) il 03 Gennaio 1970 - ed avente sede legale in Mesola (Fe) piazza Bruno Rossi n.10 (di seguito "l'Ente").

#### **Art. 1**

##### **Attività da svolgere**

L'Ente consente che max nr. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino contemporaneamente presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: lavori nelle strutture dell'Ente nel ramo sociale, della sicurezza stradale e tutela ambientale.

#### **Art. 2**

##### **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 3**

##### **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) Uccellatori Ilaria;
- 2) Osti Zabina.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

#### **Art. 4**

##### **Modalità del trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto